



CORTE DEI CONTI

Sezione controllo per la Calabria CATANZARO

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario, relatore
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha pronunciato la seguente

Deliberazione

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito in breve TUSP) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

RILEVATO che l'art. 5, comma 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società

e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con la quale le Sezioni medesime hanno fornito una pronuncia di orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Celico (CS) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (prot. interno del Comune n. 1104/2024 e prot. Corte dei conti Sez. Controllo n. 06 del 03.01.2025);

VISTA la Determina presidenziale n. 2/2025, con cui la richiesta di parere è stata assegnata al magistrato relatore per la relativa trattazione in vista dell'esame collegiale della Sezione;

VISTA la Determina n. 35/2024 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio odierna;

UDITO il relatore, Referendario Mariagrazia Pellecchia;

FATTO

Con delibera comunale n. 31 del 20.12.2024, avente ad oggetto l' "*attivazione della Comunità energetica rinnovabile comunale - adesione a comunità energetica PART ENERGY Società cooperativa Benefit S.r.l. - Partner tecnico e soggetto aggregatore territoriale energetico*", il Comune di Celico (CS) ha proceduto all'acquisizione di una partecipazione diretta alla Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a responsabilità limitata attraverso l'acquisto di n. 1 (una) quota associativa del valore di €. 25,00, individuando la stessa quale partner tecnico ed aggregatore territoriale energetico per l'attivazione, sviluppo e gestione

tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili *"a far data dal perfezionamento degli atti necessari e comunque successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D. Lgs.19 agosto 2016 n.175 e ss.mm. ii.."*.

Ha altresì approvato come parte integrante della delibera la seguente documentazione, trasmessa con la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016:

all. a) relazione inerente le motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

all. b) presentazione della società e relativi ruoli del soggetto aggregatore;

all. c) statuto Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l.;

all. d) regolamento soci Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l. In aggiunta ai suddetti documenti, l'Ente ha allegato alla richiesta di cui all'art. 5 del TUSP anche il parere del revisore contabile, ai fini della sottoposizione al controllo della Corte dei conti *"dell'operazione di acquisizione della quota societaria come indicato nell'atto deliberativo"*.

Il Comune aveva precedentemente individuato la Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l. a seguito di avviso pubblico, volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di utenti pubblici e privati del territorio comunale alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, a cui ha risposto la sola società in questione (Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 27.01.2023 - avviso di manifestazione di interesse prot. n. 9311 del 29/10/2024, pubblicato con Determinazione del Settore n. 2 Tecnico-Manutentivo n. 864 del 29/10/2024 all'albo pretorio online del Comune);

In sede di dialogo istruttorio, in data 14.01.2025, si chiedeva all'ente il piano previsionale della Part-Energy Società cooperativa Benefit a r.l. e la specificazione delle ricadute economiche mediante prospetto di analisi costi/benefici (Prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 96 del 14.01.25);

In data 20.01.2025, il Comune forniva riscontro motivato allegando una tabella quota incentivi, il bilancio 2022 e 2023 ed il piano previsionale 2023 - 2026 della Società Part-Energy (Prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 219 del 20.01.2025);

Ad ulteriore integrazione, in data 27.01.2025, veniva richiesto un piano che fosse articolato sulla situazione specifica del Comune e chiarimenti sulla fattibilità tecnica del progetto sul territorio con particolare riferimento ai diritti di superficie (Prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 298 del 27.01.2025);

L'ente rispondeva in data 30.01.2025, producendo visure dei terreni e specifiche in ordine alla natura degli stessi nonché delucidazioni sul piano previsionale (prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 327 del 2025);

Con ultima richiesta documentale, si chiedeva un business plan ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato, al fine di valutare nel complesso i costi diretti ed indiretti per il Comune e la sostenibilità progettuale della costituzione della CER (prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 563 del 12.02.2025);

All'esito del dialogo istruttorio, veniva prodotta una relazione tecnica sulla realizzazione dell'impianto da installare nell'ex discarica di Celico ed una risposta motivata in ordine alle richieste avanzate sui costi diretti ed indiretti (Prot. Sez. Controllo Corte dei conti n. 714 del 18.02.25).

DIRITTO

- Il controllo della Corte dei conti sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione diretta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

Il parere richiesto dal Comune di Celico (CS) rientra, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, nella fattispecie delineata dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), come modificato dalla legge n. 188 del 2022, *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*.

Si tratta, in particolare, di un acquisto effettuato dall'ente di una partecipazione societaria diretta nella *"società cooperativa benefit a responsabilità limitata"* Part-Energy, realizzato con apposita delibera comunale, per l'adesione e l'attivazione

di una comunità energetica finalizzata alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'art 5, comma 3, del TUSP prevede che l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 citato in caso di parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione può ugualmente costituire o acquisire la partecipazione come deliberata, purché motivi analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno individuato la *ratio* di tale funzione di controllo della Corte dei conti nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Ciò "in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili" (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Il controllo in esame consente anche di intercettare tempestivamente eventuali criticità che, diversamente, potrebbero emergere solo successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

Nel caso in questione, l'adesione alla società cooperativa tramite acquisto di partecipazione diretta da parte del Comune di Celico, come specificatamente indicato nell'atto deliberativo, avviene *"a far data dal perfezionamento degli atti*

necessari e comunque successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D. Lgs.19 agosto 2016 n.175 e ss.mm. ii..". Non risulta sul sito, a tal proposito, alcun ulteriore elemento di attivazione della Comunità energetica, essendo presenti sull'albo pretorio solo la delibera n. 31 del 2024 con i relativi allegati e la precedente determina tecnica n. 864 del 20234 con avviso di manifestazione di interesse. Il parere in esame, dunque, interviene correttamente prima del perfezionarsi della fattispecie deliberata.

In punto di riparto di competenza territoriale tra le Sezioni di controllo, l'art. 5 del TUSP prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo. Rientra, dunque, nella competenza di questa Sezione la pronuncia sulla richiesta di parere del Comune di Celico (CS).

Sotto un profilo soggettivo, il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale". Il menzionato art. 1, co, 2, include espressamente anche i Comuni. Pertanto, il Comune di Celico (CS) rientra nel novero degli enti che sono soggetti al controllo della Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 5, comma 3, TUSP definisce le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e, per ciò che attiene alla fattispecie in esame, di "acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche.

In particolare, per "*partecipazione*" deve intendersi "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo TUSP.

Anche da un punto di vista oggettivo, dunque, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, del TUSP, trattandosi di acquisto di partecipazione diretta da parte del Comune di Celico nella Società cooperativa a responsabilità limitata "Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l."

- Quanto all'adempimento di cui all'art. 5, comma 2, TUSP la norma recita: *"Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*.

A tal fine si ritiene non sufficiente la pubblicazione della delibera comunale nell'albo pretorio, già prevista dalla legge, ed effettivamente avvenuta con tutti i relativi allegati, ma occorre che l'ente definisca le modalità di consultazione pubblica.

Sul punto, si legge nella delibera n. 31 del 20/12/2024, l'ente "ritiene di aver dato avvio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., alla procedura di consultazione pubblica cui sottoporre la documentazione indicata al paragrafo precedente mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.celico.cs.it."

Nella sezione indicata, sono pubblicate lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse in data 29.10.2024, con la determina tecnica e il relativo modulo di domanda, e, in data 18.11.2024, il provvedimento dirigenziale di individuazione del soggetto aggregatore per la costituzione della comunità energetica (determinazione n. 00931/2024).

Non essendovi nello Statuto comunale alcuna previsione ulteriore in tema di consultazione pubblica, rimandando quest'ultimo ad un regolamento da emanarsi, le modalità in cui essa debba avvenire rientrano nella discrezionalità dell'ente, sebbene sarebbe stata preferibile una forma di partecipazione che coinvolgesse maggiormente ed in via diretta i cittadini, raccogliendone pareri e proposte.

- Analisi del modello societario scelto e motivazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016: inquadramento all'interno della cornice legislativa della Regione Calabria.

Quanto al rispetto dei vincoli tipologici e finalistici, per quel che riguarda nello specifico il Comune di Celico, il TUSP ammette espressamente la partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali a società cooperative a responsabilità limitata, finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli articoli 3 e 4 del d.lgs. 175/2016 dispongono, infatti, rispettivamente, che “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di *società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*” e che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie *per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Il comma 7 dispone che “sono altresì ammesse le *partecipazioni, dirette e indirette*, nelle società aventi per *oggetto sociale* prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici...nonché *la produzione di energia da fonti rinnovabili*”.

Ai sensi del primo comma dell'articolo citato “*la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche*”.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della delibera comunale n. 31 del 20.12.2024, adottata dal Consiglio comunale del Comune di Celico, organo titolare del potere deliberativo in materia. Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

L'atto deliberativo in questione riguarda, in particolare, l'acquisto di una partecipazione diretta alla "Comunità Energetica" Part-Energy Società Cooperativa "*Benefit*" a responsabilità limitata.

Occorre precisare che la Comunità Energetica è un soggetto autonomo di diritto, a struttura aperta e a base volontaria, di cui possono far parte sia soggetti privati (anche Piccole medie imprese -PMI-, centri commerciali, condomini etc..) che soggetti pubblici, come i Comuni. Ciò è quanto si desume dalla principale normativa di riferimento costituita dal D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2018/2001 e dal D.lgs. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2019/944.

L'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia. In particolare, la condivisione dell'energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde a finalità non solo ambientali, ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica.

In essa, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia, cosiddetti "*prosumers*", con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Le CER possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, eccetto quella di società semplice per il rischio, proprio di quest'ultima, della responsabilità illimitata dei soci.

Pertanto, possono avere la forma di associazione, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, "*società benefit*", società a responsabilità limitata, associazione temporanea di imprese, fondazione di partecipazione. In tal senso si è espressa anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti nel 2020 (si veda anche la delibera ARERA del 27.12.2022).

Analoga libertà di forma è stata riconosciuta dal GSE, Gestore Servizi Energetici e dal MASE, Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, che nel 2024 ha comunicato che la CER si può costituire «sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, *cooperativa benefit*, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc.».

La scelta della veste giuridica delle Comunità energetica è, quindi, di per sé libera e rientra nella discrezionalità dell' ente, perché l' obbligo a cui esso è tenuto è quello di motivare la partecipazione alla stessa in relazione al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

A tal fine, è importante l' analisi del modello societario a cui il Comune partecipa, perché incide inevitabilmente sulla valutazione di tale onere motivazionale richiesto dal testo unico sulle società pubbliche.

Quest' ultima, inoltre, deve essere inserita all' interno della peculiare cornice legislativa regionale della Calabria che, proprio recentemente, con una legge del dicembre 2024, ha incentivato le forme della cooperativa di comunità, così indicando un modello preferenziale anche per la realizzazione delle CER.

Ebbene, rispetto alle società cooperative disciplinate dagli art. 2511 c.c. dei titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, comma 1, la società cooperativa "*benefit*" a responsabilità limitata si caratterizza per un peculiare e duplice fine (*c.d double purpose*).

Oltre allo scopo di suddividere gli utili, infatti, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

I principi costitutivi delle società benefit sono definiti, in particolare, nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 - 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

La finalità sociale è l' obiettivo vincolante della cooperativa benefit, e ciò incide inevitabilmente anche sul modello decisionale della stessa, in quanto la connette al

perseguimento del beneficio comune nell'assunzione delle decisioni e delle scelte strategiche.

Rispetto al classico modello della società cooperativa, infatti, *la governance* è allargata e responsabile in quanto, oltre a misurare il valore economico prodotto, valuta l'impatto operato sulla società e impone obblighi di comunicazione secondo trasparenza.

La configurazione come "*benefit*" della società cooperativa a responsabilità limitata consente, in tal senso, di superare alcune criticità dei meccanismi decisionali proprie del classico modello societario civilistico, in caso di scelta di tale veste societaria per la realizzazione di una CER.

Infatti, benché permanga il criterio "*una testa un voto*" proprio delle cooperative *tout court*, nella società "*benefit*" si deve necessariamente dare attuazione nelle scelte strategiche allo scopo sociale di realizzare il beneficio comune.

Tale scopo vincola e limita, dunque, le decisioni dei soci e ciò pare realizzare al meglio quella finalità istituzionale che un ente pubblico è chiamato a perseguire nella scelta di partecipare ad un modello societario piuttosto che ad un altro per la realizzazione di una CER.

A ciò si aggiunga che "*lo spirito mutualistico*" stempera già di per sé il rischio di uno sbilanciamento delle decisioni a favore di meri scopi imprenditoriali, tipici di altri modelli societari.

Inoltre, "*il principio della porta aperta*" tipico delle cooperative si addice meglio alle caratteristiche proprie delle comunità energetiche che sono soggetti a struttura aperta e volontaria, in cui i soci possono entrare ed uscire liberamente.

Per quel che riguarda la Part-energy, l'analisi delle norme statutarie esprime i principi di mutualità e beneficio comune innanzi menzionati e, in particolare, l'art. 3 dello Statuto sancisce, con riferimento allo *scopo*, che:

"La Cooperativa è retta e disciplinata *secondo il principio della mutualità senza fini di lucro* e svolge la propria attività mutualistica con lo scopo di: - fornire *benefici ambientali, economici o sociali* a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree

locali in cui opera, e *non quello di ottenere profitti finanziari*; - fornire ai soci utenti cooperatori beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili; - migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci. Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla *sostenibilità economica e ambientale*, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015”.

Il successivo art. 4, con riferimento all'oggetto prevede che: “La Cooperativa, con riferimento allo scopo definito all'articolo precedente, si propone *l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri soci*. Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali: provvedere alla generazione, da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, *produrre e vendere energia elettrica*, scambiare, all'interno della comunità, l'energia rinnovabile...*informare* attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica. In attuazione del proprio oggetto sociale *progettare, realizzare, installare e gestire*, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, *impianti* per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche.”

- Quanto all'analisi della cornice normativa primaria in cui inquadrare l'operazione di partecipazione diretta del Comune di Celico alla cooperativa benefit, la legislazione regionale della Calabria esprime supporto alla realizzazione delle CER (attraverso la previsione di tavolo tecnico, protocolli di intesa, attività di trasparenza e di valutazione delle Comunità), ed un esplicito favor per la cooperativa di comunità come modello societario per gli enti locali per lo sviluppo territorio.

In tal senso rilevano, in particolare, la legge n. 25 del 2020 *“Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica”*, la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 recante *“Modifiche e integrazioni alla l. 20/25”* e da ultimo la recente legge n. 40 del 2 dicembre 2024 *“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”*.

Nello specifico, la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 prevede che entro 90 giorni dalla data della loro costituzione, le CER dovranno adottare il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di *European Label of Governance Excellence (ELoGE)* per: comunicare ai propri stakeholders gli impatti prodotti dalle scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della comunità; valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato; favorire la trasparenza dell'agire amministrativo; attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base *l'accountability* energetica.

Il modello legislativo della cooperativa tiene conto della realtà territoriale propria della Regione Calabria, caratterizzata dalla presenza di molti piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, come nel caso del Comune di Celico (CS), i quali potranno beneficiare di incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziati dal PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, *Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo* -, e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa su scala nazionale (decreto MASE n. 414 del 07.12.23 cd. decreto CACER come aggiornato - Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso TIAD - decreto MASE n. 106 del 15 marzo 2024 c.d. decreto corrispettivi).

Il peculiare impianto normativo regionale è, dunque, un dato imprescindibile in cui si innesta, nello specifico, la valutazione dell'onere motivazionale del Comune di Celico in ordine alla scelta di acquisizione di una partecipazione diretta nella Part- Energy per la realizzazione del fine istituzionale previsto dalla norma.

È lo stesso legislatore, infatti, ad aver indicato la cooperativa come strumento da prediligere per l'autoproduzione ed autoconsumo energetico nello sviluppo del territorio.

Sotto il profilo della motivazione, inoltre, la relazione di cui all'art. 5 del TUSP, allegata alla richiesta di parere, richiama lo svolgimento del servizio pubblico dal punto di vista normativo nazionale e comunitario, perché l'attivazione di una CER offre un beneficio ambientale, sociale ed economico a tutti i partners privati e pubblici, in primo luogo cittadini, di un determinato territorio.

Una delle condizioni della Comunità energetica è, infatti, la prossimità al luogo di installazione degli impianti, proprio al fine di realizzare un sistema di condivisione dell'energia che non avvantaggi solo l'Ente o il privato, ma tutta la comunità locale nel suo insieme.

In tal senso, si spiega anche l'indifferenza per la veste societaria scelta e la preminenza del fine istituzionale nella motivazione, che non può che essere il beneficio collettivo di tutti i soggetti sia essi cittadini, piccole medie imprese e persino centri commerciali o condomini.

Non a caso il Costituente nell'art. 43 ha previsto proprio che *"Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."*

Scopo della norma, infatti, è quello di evitare che, alcuni servizi di interesse generale, vengano lasciati in mano ai privati le cui scelte sono dettate esclusivamente dall'obiettivo del profitto e che, di conseguenza, potrebbero prestare tali servizi a dei prezzi troppo elevati per i meno abbienti.

Per le ragioni analizzate, che tengono conto anche delle peculiari previsioni legislative della Regione Calabria e di quanto motivato in relazione di cui all'art. 5

del TUSP allegata alla delibera, si ritiene assolto l'onere motivazionale richiesto in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali.

- Ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Quanto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, occorre rilevare che l'acquisto della quota societaria nella società cooperativa a responsabilità limitata comporta un costo minimo, se non simbolico, di E. 25,00 *una tantum* a fronte di un beneficio in termini di condivisione di energia a prezzi di mercato concorrenziali, della previsione di una tariffa incentivante, nonché di un risparmio nella realizzazione di impianti per la produzione di energia con un piano di investimenti a carico della cooperativa e di attribuzione di un contributo PNRR a fondo perduto.

I Comuni non possono realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile se non avvalendosi di società tecnicamente specializzate, qualunque sia la forma societaria scelta.

Normalmente, nella differenziazione delle tariffe, all'ente è poi applicato un maggior costo rispetto al privato cittadino, soprattutto nella fase iniziale di "ammortamento" dell'investimento.

Questo è tuttavia conforme alla logica della CER che ha come scopo sociale la lotta alla povertà energetica, trovando così giustificazione il minor costo dell'energia elettrica per il privato cittadino rispetto all'ente.

Ad ogni modo, anche per il Comune tale costo deve essere sempre inferiore rispetto al mercato dovendo rimanere conveniente sia per l'ente che per gli altri partners, sotto il profilo concorrenziale, rimanere all'interno della comunità energetica.

Ciò anche in considerazione del principio della porta aperta e dalla natura di utenti finali che i soci mantengono, per cui, in caso si ritengano più favorevoli le normali condizioni di mercato, è possibile uscire dalla CER in qualsiasi momento e

liquidare la quota di partecipazione ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto della Part-energy, di cui non è difficile immaginare la dismissione considerata la sua esiguità.

Inoltre, l'ente ha dei benefici, come prospettato con apposita tabella riportante la quota sugli incentivi prodotta in sede di dialogo istruttorio: in particolare, si prevede una quota di incentivazione come consumatore pari a 2.584 euro annui, una quota di incentivazione come produttore pari ad 12.120,44 euro annui ed un potenziale ammontare del Fondo di utilità Sociale, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento soci, pari a 13.780 euro annui.

Occorre specificare che, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, lo scrutinio sulla sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'Amministrazione, ma è volto a verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria, in particolare, le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

La valutazione deve effettuarsi anche in chiave prospettica, in considerazione dei limiti di cui all'art. 14 TUSP imposti al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

A tal fine si è reso necessario instaurare un dialogo istruttorio con il Comune a cui si è chiesto il piano previsionale della Comunità Energetica Part-Energy Società

cooperativa Benefit a r.l. e la specificazione delle ricadute economiche mediante prospetto di analisi costi/benefici.

L'ente ha risposto inviando, con un riscontro motivato sulla sostenibilità finanziaria, soggettiva ed oggettiva, il piano previsionale 2023 - 2026 della società Part-energy e una tabella riportante la quota degli incentivi ad esso spettanti.

In sede di riscontro motivato, ha specificato che la previsione quadriennale del piano a partire dal 2023 (annualità per la quale è già stato depositato il bilancio) e sino al 2026 trova giustificazione nel fatto che il piano "è da considerarsi posticipato di almeno 19 mesi, alla luce del ritardo della pubblicazione del decreto operativo MASE previsto ex d.lgs. 199/21 in vigore dal 15/12/2021 entro 180 gg dalla pubblicazione, ma poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.01.2024 con Operatività dal 8 aprile 2024, data di apertura del Portale GSE di riferimento".

Ha confermato che il piano quadriennale inviato si riferisce alla sostenibilità economica del soggetto incaricato "Soc. Coop. Benefit Part-Energy" in senso generale, sottolineando che come soggetto incaricato dal Comune di Celico abbia la funzione di Soggetto idoneo alla costituzione di diverse Comunità Energetiche o "Configurazioni di Comunità Energetica" in base al DECRETO CACER e alle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR - TIAD - (Parte II punto 1.2.2) secondo cui "Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso".

A tal fine fa presente che la Soc. Coop. Benefit Part-Energy ha costituito, come unico soggetto giuridico, attualmente 27 Configurazioni di Comunità Energetica registrate GSE e che, sulla base del regolamento e dello Statuto, la CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

Il Piano riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale sia il progetto di installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali

con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta e dei cittadini del territorio.

Esso è, tuttavia, generico, come confermato in sede di dialogo istruttorio, perché redatto sulla fattispecie del Comune di Fontanafredda, motivo per il quale si rende necessario sottoporre l'operazione di acquisizione della partecipazione diretta ad un'attenta attività di monitoraggio, proprio al fine di verificare che le previsioni ivi contenute trovino poi riscontro nella realtà operativa della CER locale di Celico.

Ciò tanto più in considerazione della clausola di disclaimer contenuta nella parte iniziale del documento, secondo cui "la presente relazione contiene dati previsionali, con riferimento ad ipotesi basate sulle attuali aspettative e proiezioni della Società...per cui i risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti nel piano".

Analizzando nello specifico il documento, si rileva in particolare quanto segue:

- Lo stato patrimoniale prevede un capitale investito netto progressivamente crescente (che arriva ad € 1.784.811 nel 2026), finanziato tra l'altro, da un ammontare prevalente di patrimonio netto (pari a € 1.432.159 nel 2026).
- Il conto economico prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (con saldo pari a € 313.395 nel 2026), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (saldo di € 502.795 nel 2026).

Il piano finanziario evidenzia un flusso di cassa operativo positivo solo nel 2026 (€ 626.774), mentre gli altri anni risentono dei fabbisogni di cassa relativi ai progressivi investimenti, nonché la previsione di un flusso di cassa netto sempre positivo e progressivamente crescente (che arriva ad € 409.313 nel 2026). In base alle valutazioni contenute nel piano, le coperture si dimostrano sufficienti a sostenere il fabbisogno degli investimenti e, a partire dal 2026, si rileva un flusso di cassa della gestione reddituale a regime in grado di garantire una copertura ampia dei flussi in uscita del fabbisogno, a restituzione dei finanziamenti e delle altre erogazioni ricevute.

- Con riferimento, invece, ai bilanci degli esercizi prodotti in sede di dialogo istruttorio relativi agli anni 2022-2023 e alla connessa valutazione sulla solidità, economica e patrimoniale, occorre tener presente che la società si è costituita solo nel 2021 e che l'esiguità dei dati riflette la sostanziale assenza di attività dovuta ad una fase iniziale preminente di investimento per la realizzazione degli impianti.

Come chiarito in sede di dialogo istruttorio, inoltre, dai bilanci "si evince una passività derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, che è stata solo recentemente adottata. Infatti, essendo finalizzata esclusivamente sulla costituzione gestione e sviluppo delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE (pari ad una percentuale variabile tra le tipologie dei soci aderenti) e pertanto sono previsti utili solo dal momento dell'applicazione delle misure incentivanti".

Nel 2022 il totale attivo ammonta ad € 4.695 e il patrimonio netto risulta negativo e pari ad - € 2.084 sostanzialmente per effetto di perdite di esercizio complessive pari ad - € 7.192,00.

Nel 2023 il totale attivo ammonta ad € 14.708 e il patrimonio netto risulta negativo e pari ad - € 3.925,00 sostanzialmente per effetto di perdite di esercizio complessive pari ad - € 3.166,00.

Lo stato patrimoniale 2023 migliora, dunque, il valore dell'attivo, costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni, e nel conto economico 2023 si registra un valore della produzione per complessivi € 14.343 di cui € 4.332 per ricavi da vendite e prestazioni ed € 10.000 per contributi.

I dati finanziari riflettono un'attività nella fase iniziale e che, conseguentemente, non consentono ancora - al di là del piano previsionale - una valutazione con certezza dell'andamento a regime dell'attività e della connessa capacità reddituale.

- Con riguardo alla sussistenza della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, come ancor meglio chiarito in sede di riscontro alle richieste di integrazione documentale, sono stati forniti diversi elementi motivazionali. In particolare, si rappresenta che non sussiste un rischio d'impresa per

l'amministrazione comunale, ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione. Tra i costi diretti si annovera la sola quota di partecipazione richiesta dalla società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. che ammonta ad € 25 *una tantum*.

Si specifica che tale quota sarà debitamente inserita in apposito capitolo del bilancio previsionale per l'anno 2025 e che rimane la medesima per ogni cittadino o impresa del Comune di Celico che aderirà. Inoltre, la proposta formulata prevede la seguente distribuzione dell'incentivo erogato dal GSE: Produttore 45%; Consumatore non Impresa o Ente Pubblico 30%; Consumatore Impresa 10% + Fondo di utilità sociale del territorio 20%; Soc. Coop Benefit Part-Energy 25%.

La quota percentuale del 25% afferente alla società rappresenta i costi indiretti, a fronte del lavoro condotto del soggetto aggregatore della Comunità energetica e per l'ottenimento degli incentivi con il GSE.

Si specifica che la quota di incentivazione al soggetto aggregatore territoriale energetico Part-Energy ammonta a 2.153 euro e può essere considerata un costo indiretto che viene però interamente ripagato dalla quota dell'incentivo corrisposto dal GSE.

L'ente fa inoltre presente che ai sensi della normativa Decreto MASE 414/23 - CACER e Regole Operative GSE - TIAD può essere costituito un Fondo per Finalità Sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione. La destinazione dei fondi è espressa dalla maggioranza dei soci della Comunità Energetica Rinnovabile di riferimento. Le finalità di utilizzo a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere opere pubbliche oppure iniziative di informazione - formazione promozione in materie ambientali oppure riguardanti la lotta alla povertà energetica.

Risulta, inoltre, che la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare e si richiama l'articolo 23 dello statuto, in base al quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

- Sempre ai fini della sostenibilità finanziaria, è importante anche il contributo derivante dall'attività di controllo svolta in merito dall'organo di revisione, proprio in ragione dell'apporto positivo assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica di cui sono portatori i componenti dell'organo di revisione.

A tal fine si ravvisa il parere positivo dell'organo di revisione del Comune di Celico, allegato alla richiesta di parere a questa Sezione, nonché il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reperiti sull'albo pretorio (insieme al parere di regolarità tecnica).

- Sotto il profilo della convenienza economica l'ente deve motivare anche attraverso il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Con riferimento ai suddetti requisiti dall'esame della documentazione istruttoria emergono elementi giustificativi in ordine alla soluzione organizzativa prescelta che va, comunque, valutata all'interno del particolare quadro normativo della legislazione regionale innanzi richiamato.

In particolare, nella relazione del Comune si legge che la gestione in forma diretta della Comunità comporterebbe un carico di lavoro amministrativo e tecnico incompatibile con la dotazione di personale attuale e che non rientrerebbe nelle disponibilità delle risorse comunali la formazione professionale richiesta.

Inoltre, l'ente esclude la gestione in house motivando sulla incompatibilità della stessa con la struttura aperta della CER, richiamando in tal senso anche la delibera della Sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 18 maggio 2023.

Il Comune motiva, altresì, con il riferimento al D.Lgs. 199/21 del 6 novembre 2021 e alla circolare GSE del 10 maggio 2022 che, per la costituzione di una Comunità Energetica, prevedono necessariamente l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per svolgere le attività richieste quali: essere

soggetto referente per il Comune per quanto riguarda ogni rapporto con il GSE; redigere la documentazione necessaria all'attivazione del servizio secondo normativa D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. le Regole Tecniche GSE 4 Aprile 2022 e le Regole Operative pubblicate dal GSE il 23 febbraio 2024 (D.M. 22/2024) in attuazione del Decreto del MASE del 7 dicembre 2023 n. 414; gestire il monitoraggio dei flussi energetici della comunità energetica rinnovabile; provvedere alla gestione amministrativa secondo lo statuto e il regolamento che saranno approvati per la Comunità Energetica Comunale; promuovere il servizio ai cittadini attraverso mezzi di stampa, pubblicazioni, social media; promuovere incontri informativi per i cittadini; promuovere ogni attività finalizzata alla crescita della Comunità Energetica Comunale; promuovere ogni attività finalizzata al miglioramento dell'efficienza della Comunità Energetica Comunale; essere disponibile direttamente o tramite società partecipate o collegate o associate a progettare, finanziare, installare e mettere in opera impianti di produzione di energia rinnovabile su aree ritenute idonee e nella disponibilità del Comune.

In delibera, come motivazione, aggiunge che la società selezionata possiede i requisiti richiesti dal GSE e che ha una esperienza consolidata, vantando oltre 35 pratiche di attivazioni.

Fa presente, infine, che l'iter proposto per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile ha trovato già conferma nelle deliberazioni della Corte dei conti, tra cui quelle della Sezione controllo della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (FVG/52/2023/PASP; VN/117/2024/PASP; FVG/23/2024/PASP; FVG/25/2024/PASP).

- Compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Nella relazione allegata alla richiesta di parere, il Comune di Celico fornisce motivazioni generiche sull'accorto uso delle risorse pubbliche, richiamando i benefici ambientali, sociali ed economici delle Comunità energetica senza calare nel caso specifico l'operazione con riferimento al suo territorio.

L'ente rinvia ad elementi che già sono serviti per argomentare con riguardo alla sostenibilità finanziaria dell'operazione e alla sua convenienza economica, in termini di investimento limitato e della previsione statutaria per cui per le obbligazioni sociali risponde solamente la Cooperativa con il suo patrimonio.

A tal fine, ribadisce che l'acquisto della partecipazione si inserisce all'interno di un percorso e di un progetto più ampio e di lungo periodo che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici, il beneficio dei contributi PNRR, l'attribuzione di vantaggi come socio produttore in termini di auto consumo e di tariffa incentivante, il risparmio nell'avvalersi della società con un programma di investimenti diretto all'installazione di impianti fotovoltaici sul territorio.

Stante la genericità della motivazione contenuta nella richiesta di parere, in sede di dialogo istruttorio, si è richiesto di fornire ulteriori specifiche, soprattutto in relazione alla fattibilità tecnica del progetto e alla disamina di tutti i costi diretti e indiretti per l'ente.

Dai riscontri è emerso che la gestione della CER è indiretta e che non sussistono costi per il Comune, eccetto la quota di euro 25.00 per l'acquisto della partecipazione. Anzi, l'ente prevede solo benefici in termini di quota incentivazione e di un potenziale fondo di utilità sociale, aderendo alla CER in una fase iniziale come "consumer" e prevedendo di mettere a disposizione i terreni di sua proprietà per la produzione di energia attraverso l'installazione dei pannelli fotovoltaici. In ogni caso, ribadisce che delle perdite risponde solo la società con il suo patrimonio e che è previsto il diritto di recesso con facoltà di poter uscire dalla Comunità energetica in qualsiasi momento.

Oltre ad aver prodotto la tabella quota incentivi, il Comune ha anche dato dei chiarimenti relativamente ai terreni di sua proprietà su cui dovrà sorgere l'impianto, stante la previsione contenuta nel piano previsionale di diritti di superficie in favore della società, allegando le visure (foglio 31 particelle 111-112-117 del catasto).

In particolare, l'ente ha prodotto una relazione tecnica, specificando che i terreni su cui si prevede l'installazione dei pannelli costituiscono attualmente la sede della ex discarica consortile San Nicola, già oggetto di bonifica ed ora sottoposta al Piano di Sorveglianza e Controllo nell'ambito del "progetto esecutivo di chiusura e messa in sicurezza della discarica per rifiuti non pericolosi".

Non ha, invece, rilevato nulla sulla modalità di concessione degli stessi, se in locazione o in comodato, ad esempio, anche se tale aspetto può ben essere oggetto di scelta discrezionale motivata in un momento successivo.

Sotto tale profilo, è opportuno rammentare che nel nostro ordinamento vige il principio generale di redditività del bene pubblico, anche se esso può subire un'eccezione laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o ancor meglio superiore a quello soddisfatto dal modello generale di sfruttamento economico del bene.

Può essere il caso delle comunità energetiche, che, anche per l'assenza del preminente fine di lucro che le caratterizza, si prestano a costituire un'eccezione in tal senso, laddove il bene pubblico serva a realizzare il fine di svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio comunale.

L'Amministrazione è, infatti, libera di attribuire il bene anche al di fuori dell'istituto della locazione, dandolo ad esempio in comodato, nell'ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un'assegnazione in godimento di beni al gestore di un'opera o di un servizio, destinati alla collettività (*delibera Marche n. 161/2024/PAR*).

Tale interesse deve tuttavia essere motivato in concreto nell'atto che l'ente andrà a stipulare, anche con riguardo alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione con la sua situazione economica e alle ragioni che consentono di ritenere recessivo l'interesse alla ordinaria fruttuosità di un bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici ritenuti prioritari. Certamente, la messa a disposizione di una ex discarica in sito per gli impianti fotovoltaici per la realizzazione della CER, può

rappresentare un elemento positivo di valutazione, ma va appunto inserita nel complesso della gestione dei beni comunali.

Tale attribuzione deve essere sempre conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale, altrimenti non troverebbe alcuna giustificazione.

In caso contrario, si prospettano profili di responsabilità del decisore pubblico, soprattutto per quanto concerne la compatibilità finanziaria dell'intera operazione alla luce della situazione economico-contabile dell'ente.

Ciò detto, in sede di dialogo istruttorio è stato possibile ricostruire l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'operazione sotto il profilo tecnico ed economico, attraverso l'analisi della tabella costi benefici, le specifiche sulla natura dei terreni che verranno adibiti a sede degli impianti fotovoltaici e chiarimenti in ordine alla configurazione della CER.

Considerata la genericità e la natura previsionale del Piano, si rende opportuno, tuttavia, in sede di monitoraggio, prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti suddetti, per una gestione del bene pubblico che risponda ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come sanciti dall'art. 97 Cost. e declinati dagli art. 1 ss. della l. 241/90.

- Compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce, infine, che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttorio, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 142/2018).

Al riguardo il Comune, nella relazione illustrativa allegata alla delibera, ha dichiarato che *“il corrispettivo del servizio, che è ritenuto congruo, non si configura come un aiuto di Stato, né quale forma di compensazione”*, richiamando le disposizioni contenute nello Statuto di Part-Energy negli articoli 8 e 9.

Ai sensi dell'art.4 del medesimo Statuto, inoltre, *“la Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica”*.

Nel caso di specie, a fronte del favor nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale, nonché di quanto illustrato in precedenza, può ritenersi soddisfatto, anche per tale aspetto, l'obbligo motivazionale richiesto.

* * *

In conclusione, si rileva che, allo stato, non sussistono elementi pregiudizievoli per il Comune di Celico (CS) con riferimento alla decisione di acquisto di una partecipazione diretta nella società cooperativa Benefit comunità energetica Part - Energy a responsabilità limitata.

Per tutte le motivazioni di cui si è detto, si ravvisa, tuttavia, la necessità di un attento monitoraggio dell'operazione societaria, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione della natura ancora sperimentale delle Comunità energetiche e della stima previsionale, contenuta nel piano economico finanziario con riferimento ai progettati investimenti per lo sviluppo della comunità energetica locale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Calabria, valutata la conformità dell'atto deliberativo di cui alla premessa in fatto ai parametri di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, alla luce delle osservazioni formulate, esprime il parere di cui in motivazione

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Celico (CS), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

al Comune di Celico (CS), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025.

Il Relatore
Mariagrazia Pellecchia

Il Presidente
Rossella Scerbo

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
Manuela Giacobbe